

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 4 DICEMBRE 1970

(69<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e approvazione degli articoli:

« Regime fiscale degli apparecchi di accensione » (1373) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Athos ed altri):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	Pag. 897, 900, 901
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	901
VALSECCHI Athos . . . . .	900

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Borsari, Cagnasso, Cerri, Cipellini, Colella, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Ferri, Formica, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Parri è sostituito dal senatore Anderlini ed il senatore Zugno dal senatore Bolettieri.

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Borghi.*

FERRI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge:

« Regime fiscale degli apparecchi di accensione » (1373), d'iniziativa dei senatori Valsecchi Athos ed altri:

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Athos, Zugno, Martinelli, Andò, Belotti e Noè: « Regime fiscale degli apparecchi di accensione ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è stato assegnato alla nostra Commissione in sede redigente, evidentemente

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª SEDUTA (4 dicembre 1970)

in considerazione della particolare natura della controversia internazionale sorta intorno al regime fiscale degli apparecchi di accensione. Le Commissioni 9ª e 2ª, incaricate di esprimere un parere per la parte di loro competenza, fino ad oggi non ci hanno fatto sapere ancora nulla; siccome il termine regolamentare è scaduto il 28 novembre, mi accingerò a svolgere la relazione senza il conforto di tali pareri.

È noto agli onorevoli colleghi che la fabbricazione dei fiammiferi in Italia è soggetta ad un particolare trattamento fiscale, il cui gettito annuo per l'Erario si aggira intorno ai 26 miliardi di lire. Siccome con il tempo sono stati introdotti nell'uso gli apparecchi di accensione in sostituzione dei fiammiferi, per un elementare principio di perequazione tributaria, e per difendere il cespite fiscale ricavato dai fiammiferi, è apparso evidente l'obbligo di sottoporre a tassazione anche gli apparecchi di accensione.

A seguito della particolare norma che regolava l'imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, norma che aveva anche reso necessaria l'istituzione di un rapporto tra l'Amministrazione fiscale ed il Consorzio industrie fiammiferi e a seguito della riserva di fabbricazione, di importazione e di esportazione accordata a detto Consorzio, sorsero delle difficoltà. Di fronte alla Comunità Economica Europea tale riserva non è sostenibile, in virtù dei principi proclamati dal Trattato che l'ha istituita, ma sono insorte anche difficoltà di ordine costituzionale.

Debbo far presente che fin dal 1956 tutti gli apparecchi di accensione erano stati sottoposti ad un diritto fisso, a seconda del tipo di apparecchio, da corrispondere all'atto della fabbricazione, ovvero dell'importazione, e da comprovare mediante punzonatura dei singoli apparecchi.

Con il decreto-legge 11 gennaio 1956, numero 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, il sistema di tassazione degli apparecchi di accensione venne variato, trasformando l'originaria imposta di fabbricazione in una vera e propria imposta di consumo che l'utente era chiamato a corri-

spondere anno per anno. In sostituzione, cioè, dell'imposta di fabbricazione, che era corrisposta in ragione di lire 1.200 per gli apparecchi più piccoli e fino a lire 3.000 per gli apparecchi più grandi, fu prevista un'imposta di consumo da corrispondere anno per anno mediante l'acquisto di apposita marca contrassegno da lire 300, reperibile nelle rivendite di generi di monopolio.

Si passò dunque dalla fase di imposizione all'atto della nascita del prodotto (imposizione che presumeva una determinata durata in base alla quale era stabilita l'imposta di fabbricazione) al sistema dell'imposta di consumo ragguagliata per anno, e questo al fine (come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge) di perseguire un rinvigorimento del cespite fiscale, non attraverso un inasprimento di aliquota, bensì attraverso un allargamento della massa dei contribuenti.

Senonchè il nuovo sistema di tassazione non ha dato i risultati sperati, perchè il gettito è rimasto entro limiti di somma modestissimi (intorno ai 100 milioni annui), pur essendo enormemente aumentata, nel frattempo, la circolazione di accenditori.

L'Amministrazione finanziaria si rese subito conto di questa situazione e già nel 1967 presentò all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge innovativo, che però non venne discusso e decadde per la fine della quarta legislatura.

Sono sopravvenute poi le complicazioni alle quali ho fatto cenno poc'anzi e debbo dire che la Corte costituzionale per prima, con sentenza del 3 giugno 1970, ha fatto crollare, praticamente, tutte le norme che erano in vigore e che erano fondate, ripeto, sulla convenzione tra l'Amministrazione finanziaria e il Consorzio industrie fiammiferi e sulla riserva di fabbricazione che non fu più ritenuta compatibile con il nuovo ordinamento regolato dalla Costituzione.

Con il presente disegno di legge, d'iniziativa parlamentare ma appoggiato dall'Amministrazione finanziaria, la materia viene disciplinata *ex novo*; ripristinando l'imposta di fabbricazione al fine di uscire dall'impaccio costituzionale, e consentendo a chiunque, senza alcuna limitazione, la

fabbricazione, l'importazione e la vendita degli accenditori. In questo modo vengono anche eliminate le difficoltà che erano sorte in sede di Comunità economica europea.

I servizi relativi all'amministrazione di queste imposte continuano ad essere affidati all'Amministrazione dei monopoli per ragioni pratiche dato che questa imposta continua ad essere collegata a quella sulla produzione degli accendini.

Il disegno di legge tiene conto anche del fatto che la tecnica non ha limitato più all'accendino la sostituzione del fiammifero, ma ha suggerito nuove apparecchiature e in modo particolare quelle ottenute attraverso l'impiego di gas di petrolio liquefatti. Poichè tutti i gas di petrolio liquefatti sono già soggetti ad una imposta di fabbricazione di lire 20 al chilogrammo, è sembrato opportuno conferire al particolare nuovo tributo carattere di sovrapposta di fabbricazione.

Per non contrastare, poi, con i principi del Mercato comune, non vi sarà più alcuna limitazione qualitativa o quantitativa alla circolazione di queste apparecchiature nell'ambito della Comunità.

Debbo aggiungere che il disegno di legge solleva l'utente da qualsiasi controllo di carattere fiscale. Ricordo che ogni volta che un cittadino usava un accendino, la guardia di finanza avrebbe dovuto chiedergli se fosse in possesso della marca di 300 lire che costui avrebbe dovuto gelosamente custodire su sè stesso per poterla esibire in qualsiasi momento. In verità non si è mai stati troppo rigidi nell'applicazione di questa norma e anche questo sta a dimostrare la inapplicabilità della norma stessa.

Il sistema fiscale che si instaurerà, infine, permetterà di assicurare all'Erario un maggior cospicuo, che può prudenzialmente calcolarsi in circa due miliardi di lire all'anno.

Illustro ora brevemente il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.

Con l'articolo 1 si istituisce un'imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione ed una sovrapposta di fabbricazione sui serbatoi o bombole di gas per accenditori, contro applicazione di appositi con-

trassegni di Stato. Tenuto conto dell'esperienza, penso che questi contrassegni, che sono da applicare a cura dei fabbricanti, siano di facile controllo da parte degli organi di vigilanza.

L'articolo 1 distingue gli apparecchi di accensione e le parti o pezzi di ricambio degli stessi, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, dai serbatoi o bombole di gas per accenditori, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica. Infatti, per i primi è prevista una imposta di fabbricazione nelle seguenti misure: lire 300 per ogni accendigas domestico; lire 500 per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione; lire 200 per ogni parte o pezzo di ricambio essenziale di apparecchi di accensione; e per i serbatoi o bombole di gas per accenditori è prevista una sovrapposta di fabbricazione nelle seguenti misure: lire 100 per un quantitativo non superiore a grammi 7; lire 300 per un quantitativo superiore a grammi 7 e fino a grammi 35; lire 500 per un quantitativo superiore a grammi 35 e fino a grammi 100; lire 200 per ogni 50 grammi o frazione per serbatoi o bombole con contenuto superiore ai 100 grammi.

Nello stesso articolo vi è, infine, la definizione di apparecchio di accensione e di serbatoio.

L'articolo 2 regola l'importazione, la sovrapposta di confine e l'esportazione.

L'articolo 3 istituisce la licenza per la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico.

Per quanto riguarda l'importazione, l'articolo 4 prevede che per un apparecchio di accensione senza licenza l'importazione può essere fatta a mezzo di pacco postale o di posta-lettere.

Anche le tasse di licenza sono state opportunamente ritoccate tenuto conto che si tratta di articoli che permettono, in generale, notevoli lucri.

I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento della tassa di licenza per la vendita al pubblico di accen-

ditori, ritenendosi che la licenza di vendita di cui sono in possesso sia comprensiva di questo diritto. L'articolo 5 impone l'obbligo ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori all'ingrosso di tenere apposito registro di carico e scarico. L'articolo 6 dispone il controllo e la vigilanza alle fabbriche, ai magazzini degli importatori ed agli esercizi autorizzati alla vendita degli apparecchi di accensione, precisando che la distribuzione dei contrassegni di Stato viene effettuata dal Consorzio industrie fiammiferi, che pertanto può continuare la sua attività.

V A S E C C H I . E col vantaggio, per lo Stato, di incassare subito.

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'articolo 7 regola le sanzioni a carico dei titolari delle licenze e l'articolo 8 determina le sanzioni, che in parte riguardano i titolari di licenze quando vendono apparecchi che siano fraudolentemente immessi in commercio, e in parte coloro che addirittura fabbricano, vendono o detengono apparecchi di accensione senza che siano muniti della prescritta licenza. L'articolo 9 demanda al Ministro delle finanze la competenza a stabilire con proprio decreto particolari norme regolamentari. L'articolo 10 demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione di tutti i servizi necessari per l'attuazione della presente legge, nell'ambito delle competenze proprie dei vari rami dell'Amministrazione finanziaria. In esso si dice: « Il gettito di tali tributi è imputato al capo IV, capitolo 1604, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi ». Vorrei sapere dal senatore Valsecchi, che è primo firmatario del presente disegno di legge, se possono sorgere delle difficoltà in proposito.

V A L S E C C H I . Io non modificarei nulla; sarebbe certamente auspicabile che il disegno di legge fosse approvato entro il 31 dicembre, ma nell'ipotesi che non si faccia in tempo a varare il provvedi-

mento per quella data è meglio lasciare le cose come stanno.

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'articolo 11 riguarda le disposizioni transitorie per la regolamentazione, ai fini delle nuove tassazioni, degli apparecchi di accensione giacenti per la vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per la restituzione delle marche contrassegno per accenditori valide per l'anno in corso, giacenti presso i fabbricanti, importatori e venditori, autorizzati, per il successivo rimborso dell'importo corrispondente. L'articolo 12 e l'articolo 13 sono di carattere esclusivamente regolamentare, per quanto concerne le variazioni di bilancio e tutte le disposizioni attinenti alla materia.

Debbo ricordare che il disegno di legge vieta la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Ritengo che qualora si dovesse aprire questa valvola, cioè ammettere la distribuzione di tali apparecchi a scopo pubblicitario, il controllo sarebbe molto difficile...

V A L S E C C H I . Anche perchè all'estero, dove non esiste questo problema di controllo in quanto non esiste imposta, molte attività fanno réclame proprio mercè gli accendini. Come in Italia si regala il portacenere così lì si regala l'accendino: questa è un'abitudine molto americana che è seguita anche in Francia. Se non stabiliamo un divieto, quindi, può succedere che i rivenditori italiani importino gli accendini dall'estero e dicano: questi sono per réclame!

P R E S I D E N T E , *relatore*. Concludo felicitandomi con il primo firmatario, senatore Valsecchi, e, facendo presente che esso è di estrema urgenza, prego la Commissione di voler approvare il provvedimento nel testo presentato.

V A L S E C C H I . Ringrazio il signor Presidente per la lucida ed esauriente esposizione, associandomi alla sua richiesta di

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª SEDUTA (4 dicembre 1970)

voto a favore del disegno di legge così come è stato formulato.

**B O R G H I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo sulla relazione svolta dal signor Presidente, e sono d'accordo sul testo dell'articolo 4, precisando che si ritiene superflua ogni previsione normativa per l'importazione di accenditori da parte dei viaggiatori, in quanto si presuppone che codesta importazione resti regolata dagli accordi internazionali e dalle convenzioni relative agli oggetti d'uso dei viaggiatori stessi.

**P R E S I D E N T E**. Ringrazio il rappresentante del Governo e, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

*(Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione - Sovraimposta di fabbricazione sui serbatoi e sulle bombole di gas per accenditori).*

Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di ricambio essenziale dello stesso, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'Erario una imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:

a) lire 300 per ogni accendigas domestico;

b) lire 500 per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione;

c) lire 1.000 per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) lire 200 per ogni parte o pezzo di ricambio essenziale di apparecchi di accensione.

Per ogni serbatoio o bombola di gas per accenditori, prodotto in Italia e destinato al

consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'Erario una sovraimposta di fabbricazione, secondo il quantitativo contenuto, nelle seguenti misure:

a) lire 100 per un quantitativo non superiore a grammi 7;

b) lire 300 per un quantitativo superiore a grammi 7 e fino a grammi 35;

c) lire 500 per un quantitativo superiore a grammi 35 e fino a grammi 100;

d) lire 200 per ogni 50 grammi o frazione per serbatoi o bombole con contenuto superiore ai 100 grammi.

L'avvenuta corresponsione dell'imposta e della sovrimposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.

Agli effetti della presente legge:

è considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi;

è considerato serbatoio o bombola di gas per accenditori qualsiasi recipiente contenente gas (allo stato liquido o diverso e di ogni tipo e grado di raffinazione) preordinato ed atto ad alimentare in unica soluzione ovvero in più riprese gli apparecchi di accensione.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

*(Importazione - Sovraimposta di confine - Esportazione).*

Per l'importazione degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi e bombole di gas per accenditori, è dovuta una sovraimposta di confine in misura pari all'imposta ed alla sovraimposta di fabbricazione stabilite dall'articolo 1.

Il pagamento di detta sovraimposta è comprovato mediante l'applicazione, da effettuarsi a cura dell'importatore, degli appositi contrassegni di Stato.

Sugli apparecchi, sulle parti di ricambio o i pezzi di ricambio essenziali e sui ser-

batoi e le bombole di gas anzidetti, prodotti in Italia e destinati all'estero, è concesso l'abbuono dell'imposta e della sovraimposta di cui al precedente articolo 1, con l'osservanza delle norme delle leggi doganali.

(È approvato).

### Art. 3.

*(Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico).*

La fabbricazione, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi o bombole di gas per accenditori, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria, valida per l'anno solare d'emissione, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.

Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico è dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:

a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali, ad eccezione degli accendigas domestici, nonchè di serbatoi o bombole di gas per accenditori;

b) lire 50.000 per la fabbricazione degli accendigas domestici;

c) lire 25.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b);

d) lire 10.000 per la vendita al pubblico dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b).

I fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d).

I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d).

E in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice.

La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, è effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio.

Gli apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da privati esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera d).

(È approvato).

### Art. 4.

*(Importazione di un apparecchio di accensione senza licenza a mezzo di pacco postale).*

È consentita l'importazione, senza la licenza di cui al primo comma del precedente articolo 3, di un apparecchio di accensione, per ciascun destinatario di pacco postale o di un invio della posta-lettere munito di cartellino verde modello C 1 (Douane), proveniente dall'estero, previo pagamento della sovraimposta di confine, di cui all'articolo 2, e degli altri diritti dovuti.

(È approvato).

### Art. 5.

*(Tenuta del registro di carico e scarico).*

I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi e bombole di gas per accenditori sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale debbono annotare tutte le operazioni inerenti alla fabbricazione, alla importazione ed allo smercio dei prodotti anzidetti.

(È approvato).

## Art. 6.

*(Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi autorizzati alla vendita. Distribuzione dei contrassegni di Stato).*

Le fabbriche, i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso, gli esercizi autorizzati alla vendita al pubblico degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi o delle bombole di gas per accenditori, sono soggetti al controllo della Guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per le fabbriche ed i magazzini degli importatori o dei distributori all'ingrosso l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre la vigilanza saltuaria o permanente.

Il Consorzio industrie fiammiferi provvede alla distribuzione dei contrassegni di Stato occorrenti per legittimare gli apparecchi di accensione ed i serbatoi e le bombole di gas per accenditori. Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto l'ammontare di idonea cauzione per tale servizio e le modalità per il suo svolgimento.

I rapporti tra Consorzio industrie fiammiferi ed Amministrazione finanziaria per lo svolgimento del servizio di cui al precedente comma saranno regolati da apposito atto di sottomissione ricevuto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze.

*(È approvato).*

## Art. 7.

*(Sanzioni a carico dei titolari di licenza di fabbricazione, importazione, distribuzione e vendita).*

Ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori all'ingrosso che impediscono l'esercizio del controllo e della vigilanza, di

cui al precedente articolo, ovvero non tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 o non ottemperano alle prescrizioni relative alla sua regolare tenuta, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai titolari di licenza di vendita al pubblico che impediscono l'esercizio del controllo, di cui all'articolo 6, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.

In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni può essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione, di distribuzione o di vendita.

*(È approvato).*

## Art. 8.

*(Sanzioni).*

È punito con la multa da cinque a venti volte l'imposta o la sovraimposta dovuta per ogni apparecchio di accensione o parte o pezzo di ricambio essenziale, per ogni serbatoio o bombola per accenditori che formi oggetto dell'infrazione, oltre al pagamento di una soprataxa pari all'imposta o alla sovraimposta evasa e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:

1) chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali o serbatoi o bombole di gas per accenditori sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;

2) il fabbricante, l'importatore, il distributore all'ingrosso, il rivenditore, munito di licenza, il quale detiene per la vendita, cede o vende apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero serbatoi o bombole di gas per accenditori sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.

È punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni apparecchio di accensione che formi oggetto dell'infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque, in violazione del divieto

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª SEDUTA (4 dicembre 1970)

di cui al quinto comma del precedente articolo 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.

Nei casi di cui ai precedenti commi si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione all'ingrosso o di vendita.

Si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 a chiunque vende o pone in vendita, senza la prescritta licenza, apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero serbatoi o bombole di gas per accenditori muniti del prescritto contrassegno di Stato.

Si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000 a chi non rinnova nel termine stabilito le licenze di cui al precedente articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 9.

(Norme regolamentari).

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*:

a) le parti o pezzi di ricambio che, ai fini della presente legge, sono ritenuti essenziali per il funzionamento dei vari tipi di apparecchi di accensione;

b) le caratteristiche dei diversi tipi di contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi agli apparecchi o parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero ai serbatoi ed alle bombole di gas per accenditori, fabbricati o importati per il consumo nel territorio della Repubblica;

c) le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze di cui all'articolo 3;

d) le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 e le modalità per la sua tenuta;

e) le modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza di cui all'articolo 6.

(È approvato).

#### Art. 10.

(Gestione dei servizi).

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla gestione di tutti i servizi necessari per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la contabilizzazione dei relativi tributi.

Il gettito di tali tributi è imputato al capo IV, capitolo 1604, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(È approvato).

#### Art. 11.

(Disposizioni transitorie).

I fabbricanti, gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori di apparecchi di accensione e di parti o pezzi di ricambio, nonché di serbatoi o bombole di gas per accenditori devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a denunciare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quantitativo di apparecchi di accensione, di tutte le parti o pezzi di ricambio e di serbatoi o bombole di gas per accenditori giacenti, alla data stessa, nelle rispettive fabbriche, magazzini od esercizi. Per i rivenditori di generi di monopolio la denuncia va fatta all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio. I fabbricanti e gli importatori ed i distributori all'ingrosso devono inoltre provvedere, entro lo stesso termine, agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui al precedente articolo 5.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denuncia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni dalla ricevuta notificazione, al pagamento dell'imposta mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

69ª SEDUTA (4 dicembre 1970)

Per l'omissione della denuncia, di cui al primo comma, si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denuncia.

I fabbricanti, gli importatori e gli esercenti abilitati alla vendita al pubblico delle marche contrassegno per apparecchi di accensione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, hanno diritto al rimborso del valore al netto dell'aggio del 10 per cento, corrispondente alle marche in loro possesso relative all'anno in cui entra in vigore la presente legge, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro delle finanze con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I privati esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già autorizzati ad effettuare la vendita al pubblico degli apparecchi oggetto della riserva, di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, conseguono, a richiesta, il rinnovo della licenza.

*(È approvato).*

Art. 12.

*(Autorizzazione alle variazioni di bilancio).*

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di

bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

*(È approvato).*

Art. 13.

*(Disposizioni finali).*

Sono abrogate tutte le norme concernenti gli apparecchi di accensione contenute nel regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1º maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni, nonché nell'annessa convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi.

È abrogato il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109.

*(È approvato).*

Chiedo, pertanto, alla Commissione di essere autorizzato a presentare la relazione favorevole al disegno di legge. Propongo, altresì, di essere autorizzato a chiedere all'Assemblea l'assenso a riferire oralmente.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,50.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI